

FAQ SU “ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI SOGGETTIVI CON SCADENZA 2021”

1) LA NORMA DICE CHE L'ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 2021 NON SI APPLICA AI TITOLARI DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NEL MEDESIMO ANNO SENZA PRECISARE SE A TEMPO INDETERMINATO O ANCHE A TEMPO DETERMINATO. SE UN AVVOCATO HA FATTO UNA SUPPLENZA A SCUOLA, NON HA DIRITTO ALL'ESONERO A PRESCINDERE DALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO?

R: Sul punto una decisione finale sarà presa con il successivo Decreto Ministeriale. Attualmente, l'istanza on line di “esonero parziale contributi soggettivi con scadenza 2021” prevede che il professionista, tra le varie dichiarazioni, specifichi anche:

- di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di lavoro subordinato;

oppure

- di essere/essere stato titolare di lavoro subordinato nell'anno oggetto di esonero (anno 2021) per un periodo limitato dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA. (in tal caso l'indicazione della data di inizio è obbligatoria).

E' ipotizzabile anche una soluzione che riproporzioni l'esonero sulla base dei mesi per i quali non vi sia stato rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in analogia a quanto previsto per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

2) HO PRESENTATO DOMANDA DI ESONERO DAI CONTRIBUTI 2021, PUR AVENDO TUTTI I REQUISITI, NON RISULTA ANCORA ESSERE STATA PRESA IN CARICO. COSA DEVO FARE DEI MAV E DEGLI F24 GENERATI? COME FACCIAMO A SAPERE L'ESITO DELLA DOMANDA CHE NON COMPARE SU "ISTANZE ONLINE"?

R: Accedendo nell'area riservata nella sezione Istanze Online - Domanda di Esonero si potrà visualizzare e scaricare la ricevuta che attesta che la domanda web è stata trasmessa regolarmente;

Si ricorda che la scadenza dei contributi minimi 2021 nonché dei contributi in autoliquidazione relativi all'anno 2020 (mod.5/2021) è stata posticipata al 31/12/2021 e, in attesa dell'emanazione di un successivo D.M., la Cassa fornirà le necessarie istruzioni in tempo utile. L'eventuale pagamento di una o più rate non inficia il diritto all'esonero nella misura che sarà riconosciuta dal D.M.. In tal caso si procederà al rimborso e/o alla compensazione.

3) BUONASERA. SONO STATA ASSUNTA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON TRATTAMENTO ECONOMICO A FAR DATA DAL 01/09/2021. POSSO INOLTRE LA DOMANDA PER L'ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2021?

R: Si può fare la domanda, fermo restando che sul punto una decisione finale sarà presa con il successivo Decreto Ministeriale.

Attualmente, l'istanza on line di “esonero parziale contributi soggettivi con scadenza 2021” prevede che il professionista, tra le varie dichiarazioni, specifichi anche:

- di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di lavoro subordinato;

oppure

- di essere/essere stato titolare di lavoro subordinato nell'anno oggetto di esonero (anno 2021) per un periodo limitato dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA. (in tal caso l'indicazione della data di inizio è obbligatoria).

E' ipotizzabile anche una soluzione che riproporzioni l'esonero sulla base dei mesi per i quali non vi sia stato rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in analogia a quanto previsto per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

4) NELL'IPOTESI DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI MINIMI DA PAGARSI NEL 2021 COME POTRÒ PROCEDERE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ UTILIZZANDO IL MOD. F24 OFFERTO ALLA CASSA, ATTESO CHE NEL MODELLO PERSONALIZZATO PRESENTE NELLA POSIZIONE PERSONALE IL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ È CONTENUTO NELLO STESSO MOD. F24 PREDISPOSTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUARTA RATA DEI CONTRIBUTI MINIMI?

R: Potrà utilizzare il codice relativo al solo contributo di maternità dell'anno 2021 indicato nella relativa riga del modello F24 precompilato e personalizzato; si ricorda che nel caso si volesse utilizzare la compensazione con i crediti vantati nei confronti dell'Erario è possibile utilizzare esclusivamente il canale telematico ENTRATEL/FISCONLINE.

5) SALVE DEVO INVIARE IL MODELLO 5 ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021 E NEL CONTEMPO HO ANCHE I REQUISITI A) B) C) PER ESONERO CONTRIBUTI 2021. VA PRIMA INVIATA LA DOMANDA DI ESONERO E POI IL MODELLO 5? PER EVITARE CHE SIANO GENERALI I MAV ERRATI NELL'IMPORTO? OPPURE È INDIFFERENTE.

R: l'invio telematico del mod. 5/2021 resta un adempimento obbligatorio con il termine di scadenza perentorio il 30/9/2021 a prescindere dalla presentazione dell'istanza on line di "esonero parziale contributi soggettivi con scadenza 2021" che può essere inviata telematicamente entro e non oltre il 31/10/2021. I due adempimenti sono completamente legati tra loro.

6) STO INSERENDO LA DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTIVO E STO DEPOSITANDO IL MODELLO 5/2021. QUANDO VERRANNO AGGIORNATI CON GLI IMPORTI CORRETTI I MAV DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI ED IN AUTOLIQUIDAZIONE? POSSO SIN DA ORA EFFETTUARE QUALCUNO DEI PAGAMENTI OPPURE È PIÙ CORRETTO ATTENDERE IL 31/10? AVRÒ UNA COMUNICAZIONE FORMALE CHE I MAV SONO STATI AGGIORNATI?

R: L'inoltro dell'istanza on line di "esonero parziale contributi soggettivi con scadenza 2021" NON determinerà alcuna variazione degli importi dovuti a titolo di contributi minimi 2021 e di contributi in autoliquidazione 2020 – Mod. 5/2021 aventi scadenza 31/12/2021; in attesa dell'emanazione di un successivo D.M. che preciserà l'importo riconosciuto per l'esonero; successivamente la Cassa fornirà le necessarie istruzioni.

7) IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI DELL' ANNUALITÀ 2020, È POSSIBILE, MAGARI ATTRAVERSO UNA RATEAZIONE DELLE SOMME NON PAGATE, POTER USUFRUIRE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ANNUALITÀ 2021, QUALORA SI POSSEGGONO I TRE REQUISITI RICHIESTI?

R. In sede di compilazione dell'istanza on line di esonero, qualora da una prima verifica automatica eseguita dal sistema informatico, la posizione contributiva non risulti regolare, comparirà un messaggio di Alert nel quale l'utente potrà cliccare e dichiarare che intenderà regolarizzare la posizione contributiva con le modalità che saranno comunicate successivamente dalla Cassa, in tempo utile per eseguire il versamento, che dovrà essere integrale rispetto ai contributi dovuti ed effettuato entro il 31 ottobre 2021, come previsto dall'art. 47bis del D.L. 73/2021.

8) CHI HA OTTENUTO UN INCARICO DA DOCENTE NEL SETTEMBRE 2021 PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI ESONERO DEI CONTRIBUTI?

R: Si può fare la domanda, fermo restando che sul punto una decisione finale sarà presa con il successivo Decreto Ministeriale.

Attualmente, l'istanza on line di "esonero parziale contributi soggettivi con scadenza 2021" prevede che il professionista, tra le varie dichiarazioni, specifichi anche:

- di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di lavoro subordinato;

oppure

- di essere/essere stato titolare di lavoro subordinato nell'anno oggetto di esonero (anno 2021) per un periodo limitato dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA. (in tal caso l'indicazione della data di inizio è obbligatoria).

E' ipotizzabile anche una soluzione che riproporzioni l'esonero sulla base dei mesi per i quali non vi sia stato rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in analogia a quanto previsto per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

9) AI FINI DEL CALCOLO DEL CALO DI FATTURATO DEL 33% PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO SI TIENE CONTO DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ PERCEPITA NEL 2020?

R: L'indennità di maternità percepita dalla Cassa concorre alla formazione del REDDITO ma non del VOLUME D'AFFARI; ai fini del calo del fatturato il professionista, pertanto, dovrà deve tener conto della DICHIARAZIONE IVA presentata al fisco raffrontando il volume d'affari 2020 con quello 2019.

10) BUONGIORNO, HO PRESENTATO RICHIESTA DI ESONERO PARZIALE CONTRIBUTIVO; **L'ANNO CONTRIBUTIVO 2021** MI VERRÀ COMUNQUE CONSIDERATO PER INTERO AI FINI PENSIONISTICI ANCHE SE IL MIO REDDITO PROFESSIONALE SARA' INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 10.300?

R: L'esonero riguarda i contributi soggettivi con scadenza nell'anno 2021, e potrebbe riguardare anche l'eventuale integrazione facoltativa del contributo minimo soggettivo 2021.

11) BUONGIORNO, HO PRESENTATO RICHIESTA DI ESONERO PARZIALE CONTRIBUTIVO; **L'ANNO CONTRIBUTIVO 2020** MI VERRÀ COMUNQUE CONSIDERATO PER INTERO ANCHE SE IL MIO REDDITO PROFESSIONALE SARA' INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 10.300?

R: L'esonero riguarda i contributi soggettivi con scadenza nell'anno 2021, e potrebbe riguardare anche l'eventuale integrazione facoltativa del contributo minimo soggettivo 2020.

12) BUONGIORNO, LA ADESIONE ALLA RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI 2019 AL 31 MARZO 2021 E 31 MARZO 2022 È COMPATIBILE CON IL CONCETTO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA RICHIESTO PER LA ESENZIONE CONTRIBUTI MINIMI CON SCADENZA 31 OTTOBRE 2021? IN ALTRE PAROLE, POSSO CHIEDERE LA ESENZIONE E ASPETTARE IL 31 MARZO 2022 O DEVO ANTICIPARE IL PAGAMENTO PREVISTO AL 31 MARZO 2022 PER ESSERE IN REGOLA E CHIEDERE LA ESENZIONE SENZA RISCHIO DI RIFIUTO?

R: in caso di OPZIONE DI PAGAMENTO scelta per l'autoliquidazione 2019 – Mod.5/2020 in DUE rate con scadenza 31 MARZO 2021 E 31 MARZO 2022, la posizione contributiva viene considerata regolare ai fini dell'esonero parziale.

13) LO SCORSO ANNO HO DICHIARATO SOLO QUANTO PERCEPITO CON LA MATERNITÀ E I CONTRIBUTI COVID. QUEST'ANNO NON HO REDDITI. POSSO CHIEDERE L'ESONERO CONTRIBUTIVO?

R: Solo se nel 2019 è stato dichiarato un volume d'affari iva che nel 2020 ha subito un decremento del 33% rispetto all'anno precedente.

14) NELL'ANNO D'IMPOSTA 2020 HO DICHIARATO UN VOLUME IVA DI 2300 €, MENTRE PER L'ANNO 2019 HO DICHIARATO 0. POSSO INOLTRE DOMANDA DI ESONERO?

R: Non è possibile richiedere l'esonero parziale 2021, in quanto non sussiste il calo del fatturato nell'anno 2020 del 33% rispetto all'anno 2019.

15) Cosa si intende con "INIZIO ATTIVITÀ" ai sensi del decreto esoneri previsto dal D.M. del 17/5/2021 (pubblicato il 28/07/2021), in attuazione dell'art. 1, comma 20, L. 178/2020?

R: Si tratta di coloro che hanno avviato nel corso del 2020 l'attività che comporta l'obbligo di iscrizione alla Cassa.

16) Posso chiedere l'esonero dei contributi per il 2021 e versare, invece, l'integrazione facoltativa contributo minimo ex art. 9 regolamento di attuazione per avere riconosciuta l'intera annualità a fini previdenziali?

R: Sì, potrà effettuare il versamento facoltativo del contributo minimo soggettivo relativo all'anno 2021 esprimendo la scelta in sede di invio del mod.5/2022, fermo restando l'eventuale rimborso e/o compensazione in caso di riconoscimento dell'esonero per l'intero anno da parte del DM.

17) Con riferimento alla domanda di esonero dei contributi soggettivi per il 2021, il requisito della regolarità contributiva è sanabile entro i termini della domanda?

R: in sede di compilazione dell'istanza on line di esonero, qualora da una prima verifica automatica eseguita dal sistema informatico, la posizione contributiva non risulti regolare, comparirà un messaggio di Alert nel quale l'utente potrà cliccare e dichiarare che intende regolarizzare la posizione contributiva con le modalità che saranno comunicate successivamente dalla Cassa, in tempo utile per eseguire il versamento entro il 31 ottobre 2021. Tale versamento dovrà riguardare tutti i contributi dovuti. Eventuali sanzioni e interessi verranno accertati successivamente.

18) L'aver percepito i contributi previsti dal bando III/2020 per l'acquisto di strumenti informatici per lo studio legale costituisce motivo ostativo alla presentazione della domanda di ammissione per l'esonero parziale dei contributi soggettivi con scadenza nel 2021?

R: No, potrà procedere all'inoltro telematico della domanda di esonero parziale entro il 31/10/2021, sussistendo gli altri requisiti previsti dal D.M..

19) Se per errore nel calcolo della riduzione del 33% si vuole revocare la domanda di esonero come devo fare per evitare di incorrere in sanzioni? il sistema non prevede la possibilità di revocare la domanda?

R: In questo caso potrà inoltrare la domanda di revoca dell'istanza di "esonero parziale" tramite pec a istituzionale@cert.cassaforense.it, specificando il codice meccanografico e l'oggetto della richiesta.

20) il professionista in società deve presentare la domanda di esonero individualmente dalla propria area personale o occorre una domanda unica presentata dal rappresentante della società stessa?

R: l'istanza on line dovrà essere presentata da ogni singolo professionista tramite l'accesso riservato alla propria posizione personale sul sito Cassa, sempre se ricorrono le condizioni previste dal D.M.. Non è ammessa la domanda da parte dello studio associato o della società.